

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 25/10/2013 n. 70/2013
d.lgs 163/06 Articoli 240, 241 - Codici 240.1, 241.1

Il momento ultimo rispetto al quale deve essere fatta valere la decadenza delle riserve intempestive è quello delle preclusioni processuali poste per il convenuto: la barriera preclusiva in ordine alle eccezioni da sollevare per il convenuto è quella prevista per le norme processuali. Ad avviso del Lodo 9 giugno 2008, n. 70 nel caso in cui la stazione appaltante abbia avanzato due proposte transattive volte esclusivamente ad una definizione bonaria della controversia, non è configurabile un riconoscimento implicito della fondatezza di una riserva, idoneo ad impedire la decadenza dell'appaltatore derivante dalla tardiva iscrizione. In ragione di ciò, siffatta preclusione a danno del convenuto, intesa quale perdita, consumazione o estinzione di una facoltà processuale, è rinvenibile solo nel memento arbitrale.